



COMUNE DI MACERATA POLIZIA MUNICIPALE

Rep. n. 1384

ORDINANZA n. 353 del 05 Ottobre 2007

IL DIRIGENTE

Riconosciuta la necessità di dover rivisitare l'ordinanza n. 561/2006;

- il rilascio e la gestione dei permessi che consentono la circolazione (transito e sosta) nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) in funzione del nuovo sistema di rilevamento dei veicoli presente ai principali accessi e denominato "Varco Elettronico";
- le modalità del rilascio dei permessi di sosta nelle aree interne le mura urbane (zona A) e nelle zone esterne (dalla "B" alla "T"), per soddisfare al meglio le finalità del Piano Urbano della Sosta e renderle più rispondenti alle nuove esigenze di controllo;

Vista la Delibera di G.M.n. 51/ 2007- Rep. n.18 - con oggetto "Aggiornamento delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, nonché introduzione delle zone residenziali di cui all'art. 135 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada";

Vista la Delibera di G. M. n.52 /2007 – Rep.n.19 - concernente la "Riarticolazione del sistema della sosta, finalizzato – mediante revisione tariffaria ed abbonamenti a basso costo – al riequilibrio fra parcheggio su strada e parcheggio in struttura";

Vista l'ordinanza 340/2007;

Attesa la propria competenza in forza del il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 41, 42, 146, 157, 158 e 159 delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285, e le corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n.495, e successive modifiche o integrazioni);

DISPONE

Con efficacia immediata, integrazioni e modifiche all'**ordinanza n. 561/2006** che, opportunamente riformata, avrà la seguente articolazione:

-----00000-----

1- LOCALIZZAZIONE AREE PEDONALI URBANE (delimitate, dove possibile, da fioriere mobili automatizzate con apertura telecomandata o temporizzata, transenne o altro materiale) e fatte salve eventuali deroghe allorché segnalate o previste da vigenti ordinanze:

- a)-Piazza della Libertà – tutto il lato sinistro a salire – dalle ore **07.30** alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00, **eccetto carico e scarico fino alle 10,30;**
- b)-Via De Vico, dalle ore 10,30 alle ore 6,00;
- c)-Corso della Repubblica dalle ore 10,30 alle ore 06,00;
- d)-Piazza C.Battisti, 0-24;
- e)-Piazza XXX Aprile, 8,00-20,00;
- f)-Via Garibaldi, dalle ore 10,30 alle ore 06,00.

2)-LOCALIZZAZIONE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (nel Centro Storico):

Sono quelle esistenti all'interno delle mura urbane e segnalate con regolamentare segnaletica stradale verticale, **con esclusione** dei seguenti percorsi:

- a)-Rampa e Via Zara, Via Armaroli fino a Via Berardi, Via Berardi, Via T.Lauri da via Berardi fino a Rampa XXX Aprile, Rampa XXX Aprile;
- b)-Rampa e Via Zara, Via Basjli, Via S.M.della Porta a scendere, Via Lauro Rossi, Via Ciccarelli, Piazza Mazzini e uscita da Porta Picena;
- c)- Rampa e Via Zara, via Basily, S.M.della Porta a salire (dalle ore 01 alle 07= divieto circolazione eccetto autorizzati), p.za V.Veneto, P.M.Ricci,(omissis).....oppure via Crescimbeni,....(omissis).....;
- d)- Rampa e Via Zara, Via D.Minzoni a scendere, Via Gioberti, Via S.M.della Porta, Via L.Rossi, Via Ciccarelli, P.za Mazzini, Porta Picena.

VIGENZA ZTL:

- accesso D.Minzoni (zona centrale) : **07,30-12,30; 16,00-20,00 (*)**
- accesso Via Mozzi : festivo 0-24; feriale 16,00-12,30 (*)
- V.lo Sferisterio : 0-24

- Via Spada Lavini : 0-24 (via Collegata con V.lo Sferisterio)
- V.lo Torri : 0-24 (con inevitabile sbocco sulla via Garibaldi)
- accesso via Armaroli : festivo 0-24; feriale 16,30-13,00;
- accesso V.lo Ferrari : festivo 0-24; feriale 16,30-13,00 ;
- accesso V.lo Buonaccorsi: festivo 0-24; feriale 16,30-13,00;
- accesso Via Pescheria Vecchia: festivo 0-24; feriale 16,30-13,00;
- **Via Gramsci, dalle ore 01 alle ore 06,00 con uscita su Corso Matteotti.**

(*) = con transito veicolare sottoposto a controllo elettronico

3- INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'USO DEGLI SPAZI DI SOSTA E DEROGHE E DOCUMENTI DA PRODURRE ANCHE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED IL RELATIVO INSERIMENTO NELLA "LISTA BIANCA".

Sono individuati come aventi diritto all'uso della riserva di spazi di sosta ed alle altre deroghe, i residenti anagrafici di ogni singola zona di cui al successivo punto 4-, in possesso del contrassegno da esporre ben visibile sul parabrezza dell'auto, contrassegno questo che potrà essere rilasciato sottoscrivendo apposita dichiarazione di responsabilità (autocertificazione su apposito modello predisposto) completa:

- dei dati personali con l'indicazione della propria residenza. La residenza in questo Comune esclude la possibilità di avere un diverso domicilio se finalizzato all'ottenimento dei permessi all'uso degli spazi di sosta;
- della dichiarazione di non avere, nelle zone dalla "A" alla "T" (zona di residenza o limitrofa), proprietà, possesso o disponibilità di garage o luogo privato atto al ricovero dei veicoli o di averne e in tal caso precisare per quanti veicoli, con allegata fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i dal quale risulti che lo/gli stesso/i sono di proprietà del richiedente o di altro componente il nucleo familiare;
- dei dati del valido documento abilitante alla guida del veicolo del quale viene richiesto il permesso e per il quale i residenti dichiarino, sempre nell'autocertificazione, di averne la proprietà o diritto d'uso con disponibilità esclusiva (contratto di locazione anche se non registrato, oppure veicolo intestato a Ditta o Società con la quale esista un rapporto di lavoro, veicoli presi a noleggio senza conducente, leasing, ecc., a prescindere dal luogo di residenza del proprietario del veicolo).

In tutte le "Zone" (dalla A alla T):.

- a)- n.2 permessi e un abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007), per coloro che non dispongono di area privata;
- b)- n.1 permesso + 1 abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007), per coloro che dispongono di area privata per un solo veicolo;
- c)- n. 1 abbonamento (se previsto dalla del.G.M. n.52/2007), per coloro che dispongono di area privata per 2 veicoli.

Saranno considerati aventi diritto ad un solo permesso anche i domiciliati se documentano di possedere tutte le seguenti condizioni:

- a)- di svolgere attività di lavoro dipendente comunque definito (ovunque);
- b)- contratto di locazione per locali con destinazione d'uso abitazione e nel caso in cui l'alloggio sia utilizzato dal solo proprietario o quando il godimento dell'immobile avvenga da parte di parenti in linea retta e/o affini fino al 2° grado);
- c)- di essere intestatario del veicolo per il quale si chiede il permesso o di disporre con utilizzo esclusivo (contratto di comodato o di locazione con esplicitato il periodo temporale di vigenza., da documentare).

Saranno considerati aventi diritto ad un solo permesso anche:

- i nuclei familiari di residenti che pur non essendo intestatari di veicoli dichiarino di averne piena disponibilità ed uso esclusivo comprovati da contratto di comodato o *locazione* (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

AGEVOLAZIONI:

a)-Sosta senza limitazioni di tempo in tutte le zone a pagamento a cielo aperto o a disco orario e con esclusione delle zone a pagamento di Rampa e Via Zara (se verrà mantenuta la possibilità di sosta), Via Armaroli, C.so Cavour, C.so Cairoli e via Carducci.

b)- Nella ZONA A:

Sosta nelle aree appositamente riservate nell'ambito di ciascuna zona e senza limitazioni di tempo nelle zone disco ivi comprese quelle esistenti nei viali della circonvallazione - lato cinta muraria.

Il mercoledì o nei giorni di mercato o fiera, è assentita la sosta in qualsiasi altra zona eccetto nelle aree a pagamento inderogabili indicate al punto a).

In presenza di manifestazioni o fiere, i veicoli degli operatori commerciali che non rientrino nel posteggio assegnato possono sostare in aree dove ne sia stata segnalata la possibilità o ai Giardini Diaz se la zona non è interessata da altre manifestazioni.

c)- I contrassegni (permessi) consentono di usufruire delle agevolazioni esclusivamente nella zona scelta e che risulterà indicata nel contrassegno (quella che ricomprende la via di residenza o domicilio o altra zona purchè limitrofa). I

residenti/domiciliati in zona esterna alle mura limitrofa alla zona "A" non possono ottenere il permesso valido in quest'ultima.

Agevolazioni diverse o particolari dovranno essere riportate su ciascun contrassegno.

d)- Lo speciale contrassegno invalidi consentirà di derogare anche al pagamento qualora le aree di sosta riservate a tale categoria di utenti siano state trovate occupate (Rif. circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3240 del 01.06.2001).

4- REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. VEICOLI PERMANENTEMENTE ABILITATI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA ("LISTA BIANCA A" PERMANENTE)

In deroga a quanto previsto al punto 2 della presente ordinanza, la circolazione (transito e sosta) senza contrassegno nelle aree a traffico limitato per attendere ai servizi di istituto è altresì consentita alle categorie di veicoli di seguito puntualmente indicate e richiamate, debitamente riconoscibili dagli emblemi dell'Ente di appartenenza, di seguito indicati:

- a) veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;
- b) veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Forestale. Sono a queste equiparate le Guardie Giurate appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata debitamente riconosciuti e con veicoli contrassegnati da emblemi dell'Istituto di appartenenza;
- c) veicoli specificatamente adibiti a servizi di soccorso nell'esercizio dei propri compiti;
- d) veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Poste e Telecomunicazioni, ASUR e quelli appartenenti ad altri Uffici Pubblici (es.: scuole di ogni ordine e grado e università) purchè di proprietà e sempre contrassegnati di emblema della rispettiva amministrazione;
- e) Taxi e veicoli da noleggio con conducente debitamente contrassegnati (sigla NCC);
- f) veicoli adibiti a servizi funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi in Zona a Traffico Limitato o nelle APU, e le auto del corteo;
- g) veicoli a servizio degli invalidi a condizione che l'intestatario dello speciale contrassegno sia conducente o presente;
- h) possono transitare normalmente i ciclomotori, motocicli e veicoli a trazione elettrica;
- i) veicoli contrassegnati con targa "Servizi di Stato";
- j) veicoli che raggiungono gli alberghi e per il tempo necessario allo scarico del bagaglio. Detti veicoli dovranno essere ricoverati nei garage degli alberghi stessi; contrariamente dovranno essere portati nei parcheggi fuori della zona a traffico limitato una volta ultimato lo scarico del bagaglio. Il gestore o responsabile amministrativo di ogni singola struttura alberghiera presente all'interno della cinta muraria cittadina, potrà richiedere ed ottenere un numero di contrassegni annuali non superiori a due, non riportanti il numero della targa;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti nei giorni di mercato o di fiera per accedere alla zona assegnata;
- l) veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società a totale o prevalente capitale pubblico di questo Ente (es.: A.P.M., S.M.E.A. ecc.);
- m) veicoli di Enti o Associazioni assistenziali ONLUS a condizione che siano identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria.

5- VEICOLI CHE POSSONO OTTENERE IL CONTRASSEGNO PER IL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON PERCORSO DETERMINATO ("LISTA BIANCA B" TEMPORANEA):

onerosi:

- a) veicoli di utenti che dimostrino di avere disponibilità di area di sosta privata all'interno della zona a traffico limitato;
- b) veicoli che accompagnano o prelevano minori frequentanti le scuole ubicate nella Z.T.L.. Permessi validi per il solo transito e fermata per il tempo strettamente necessario al loro accompagnamento e prelievo a partire da 30' antecedenti l'orario di inizio e quello di fine lezioni (max 2 permessi a famiglia);

gratuiti:

- a) auto nuziali e con limite di cinque autovetture al seguito;
- b) veicoli privati a servizio di Uffici pubblici decentrati che non dispongano di veicoli appartenenti alla P.A., in numero non superiore a due;
- c) veicoli dei fattorini postali per la consegna della posta, alle seguenti condizioni:
dietro richiesta scritta dell'Amministrazione di appartenenza e limitatamente all'orario di servizio. L'autorizzazione può essere rilasciata anche ai veicoli di quei fattorini che prestano servizio in zone esterne alla ZTL, con esonero degli stessi da eventuali limitazioni di sosta quali disco orario o spazi riservati ai residenti, per il solo tempo coincidente con l'orario lavorativo;
- d) veicoli utilizzati per l'accompagnamento o prelievo di studenti in genere con capacità di deambulazione

sensibilmente ridotta per periodi inferiori a 30 giorni;

e) veicoli utilizzati per il soggiorno temporaneo di soggetti proprietari di abitazioni mobiliate e disabitate presenti in zone interdette alla circolazione veicolare, nelle ZTL o in aree con sosta a tempo o a pagamento;

f) veicoli utilizzati dagli organizzatori o partecipanti a manifestazioni od eventi autorizzati; Analogo trattamento viene riservato ai veicoli utilizzati per riprese televisive, esposizioni o situazioni similari nel numero ritenuto necessario su indicazione del Comando della Polizia Municipale.

6- VEICOLI CHE POSSONO OTTENERE IL CONTRASSEGNO (oneroso) PER IL TRANSITO CON FERMATA O SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ("LISTA BIANCA B" TEMPORANEA) O NELLE AREE IN CUI E' STATA INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE (es.: Giardini Diaz, Via Isonzo nel periodo scolastico, via L. Rossi, V.lo Orfanelli, etc.):

a) veicoli intestati a imprese che devono effettuare operazioni di carico e scarico nell'orario **07,30 – 10,30**.

Un diverso orario viene accordato per situazioni particolari imprescindibili (es.:approvvigionamento di esercizi pubblici,circoli privati, farmacie, ecc. o per distribuzione di beni);

b) veicoli appartenenti a soggetti che esercitano particolari attività di assistenza medica o sociale e per le quali appaia imprescindibile l'uso del veicolo (gratuito per i veicoli privati di soggetti convenzionati per l'accompagnamento dei non vedenti - da documentare);

c) veicoli, ugualmente intestati alla Ditta, di esercenti attività artigianale e/o commerciale con sede in ZTL e con le seguenti limitazioni :

-senza limite di orario per le attività di ditte o imprese che inequivocabilmente necessitano dell'uso del veicolo per l'ordinario svolgimento della specifica attività;

d) veicoli di commercianti nell'orario di massima 7,30-10,30 per le operazioni di rifornimento merceologico dell'esercizio;

e) veicoli di rappresentanti commerciali, e di coloro che effettuano la tentata vendita con merce al seguito possono accedere alla zona ZTL previa autorizzazione da richiedere volta per volta per un massimo di due ore e con relativa tariffa.

f) veicoli in uso o a servizio di Istituti Bancari che debbono effettuare particolari servizi di consegna o ritiro di valori, per un tempo non superiore, di fatto, a 2 ore anche frazionabili.

f) veicoli di soggetti deputati all'assistenza di persone anziane disabili residenti nella Z.T.L. o per il loro trasporto da e per l'abitazione e per il tempo strettamente necessario. Il permesso potrà essere a tempo determinato oppure, a seconda della situazione documentata, annuale;

g) veicoli delle ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle linee telefoniche ed elettriche, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere specificatamente attrezzato per l'assistenza delle rispettive utenze;

- dovrà essere indicato, in modo ben visibile dall'esterno, l'utente presso il quale si sta operando;

h) veicoli adibiti all'espurgo di fosse biologiche;

i) veicoli di artigiani con sede fuori della ZTL che dimostrino di avere necessità del permesso in base all'attività ed all'ubicazione della clientela, alle seguenti condizioni:

- al momento della presentazione della richiesta, l'operatore economico presenterà, oltre al documento di circolazione del o dei mezzi da autorizzare, anche la copia dei documenti di natura fiscale relativi agli stessi dai quali si evince la loro strumentalità (scheda carburante del veicolo e/o copia foglio registro beni ammortizzabili settore automezzi)

- orario: 7,30-12,30 e 16,00-18,30, con fermata o sosta per il tempo strettamente necessario per prestare l'assistenza richiesta. L'efficacia del contrassegno che autorizza alla sosta è subordinata all'indicazione, da esporre ben visibile dal parabrezza vicino al contrassegno, del recapito dell'utente presso cui l'artigiano sta operando;

l) veicoli degli organi di stampa con sede nella ZTL con il limite di due permessi a testata e un permesso per i veicoli degli addetti (anche se lavorano a contratto) alle riprese televisive;

m) veicoli al servizio delle imprese funebri locali, con l'obbligo di indicare il recapito dove è stato richiesto il servizio e per il tempo strettamente necessario;

In tutti i casi sopra descritti, il contrassegno non avrà validità nelle ore di mercato o fiere.

Ai veicoli utilizzati per le attività artigianali, commerciali o adibiti a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e muniti dello speciale contrassegno e, infine, ai veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità purché espressamente autorizzati e per il tempo strettamente necessario, è assentita la sosta negli spazi riservati ai residenti.

7 – RILASCIO PERMESSI OCCASIONALI E/O TEMPORANEI SENZA CONTRASSEGNO

I permessi occasionali o temporanei sono rilasciati dalla postazione in ingresso al centro città situata in Rampa Zara.

La postazione sarà operativa tutti i giorni, escluso i festivi, **dalle ore 07,30 alle ore 12,30 del mattino e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del pomeriggio /sera .**

I permessi saranno rilasciati per il periodo richiesto e, in relazione alle effettive esigenze, con decorrenza degli effetti autorizzativi dal momento della richiesta medesima.

8 - CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DEGLI AUTOBUS ENTRO LE MURA.

“E’ vietata la circolazione degli autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg. all’interno delle mura urbane se non muniti di specifici permessi riportanti le condizioni di transito (itinerario) e sosta, eccetto per quelli in servizio di emergenza o pronto intervento.

I veicoli che espletano servizi di pubblico interesse – ugualmente esonerati dall’obbligo del permesso - (es.: raccolta rifiuti, manutenzione e lavaggio strade, ecc.) e quelli privati non potranno in ogni caso superare a pieno carico il peso complessivo di Kg.15.000 se a 2 assi, Kg. 20.000 se a 3 assi (Con nota 25.11.2002 – prot.n.36886 – il Dirig. del Servizio Lavori Pubblici ha confermato la possibilità di transito anche per autocarri a 4 assi di peso complessivo inferiore a Kg. 25.000) a meno che transitino sui seguenti percorsi: Rampa Zara, Armaroli primo tratto fino chiesa, Via Zara, D.Minzoni da P.za Strambi compresa a Piazza Libertà, P.za Libertà, Amendola, Matteotti, Gramsci, P.za C.Battisti, P.za Oberdan, XX Settembre, C.so Repubblica, P.za V.Veneto, Crescimbeni, T.Lauri, P.za e Rampa XXX Aprile, P.za Annessione, Porta Picena (anche in senso contrario con movieri) e P.za Mazzini – F.lli Ciccarelli, così come concordato dai Servizi comunali Lavori Pubblici e Polizia Municipale in data 03.12.02

Per la verifica dell’effettivo peso degli autocarri sarà valutata la sommatoria tra la tara del veicolo (rilevabile dalla carta di circolazione) ed il dato relativo al peso dei materiali effettivamente trasportati (rilevabile dal Documento di Trasporto, numerato, datato e che contiene anche il mittente, destinatario e targa del veicolo).

Potrà essere autorizzato sullo stesso percorso, in via eccezionale e previa valutazione e parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici, il transito anche ai veicoli a 4 assi qualora trattasi di trasporto di merci indivisibili o speciali (es.: autogrù, ecc.) e l’effettivo peso del mezzo e del carico trasportato sia documentabile e previamente dichiarato. Per i cantieri in essere alla data di adozione della presente ordinanza, valgono le deroghe già concesse per consentire lo smantellamento del cantiere”.

Nella predetta zona è vietata altresì la circolazione degli autobus ad eccezione di quelli appartenenti all’Azienda Pluriservizi Macerata (APM SpA) e di quelli muniti di eventuale permesso provvisorio.

9 - RILASCIO PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE ALTRE ZONE INDICATE AL PUNTO 4.

I contrassegni annuali di transito e sosta saranno rilasciati dalla APM SpA.

Detti contrassegni potranno essere:

a) gratuiti:

- 1) permessi “istituzionali” e per le Associazioni “ONLUS”, su proposta o previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. La durata, a seconda dei casi, può essere anche ultra annuale ovvero di durata equivalente alla vigenza del mandato istituzionale (politici);
- 2) permessi per più giorni per veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione o per veicoli impossibilitati ad accedere in aree private a causa della presenza di cantieri, qualora l’interessato non possa essere ammesso a beneficiare del dell’abbonamento. Tali permessi dovranno essere esposti sul veicolo sostitutivo, unitamente ed a fianco del permesso annuale;

b) onerosi:

1) permessi ordinari annuali, a chi presenta apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente ordinanza. In essa, oltre ai dati del richiedente, dovranno essere indicate tutte quelle condizioni che consentano di valutare l’effettiva necessità del permesso. In fase di rilascio del primo permesso, alla dichiarazione dovrà essere sempre allegata copia della carta di circolazione (a richiesta anche copia del certificato di proprietà) del veicolo da autorizzare dal quale risulti che il veicolo è intestato:

- all’avente titolo al rilascio del permesso o a un componente il nucleo familiare, ugualmente patentato con abilitazione in corso di validità, per i residenti/domiciliati in ZTL;
- alla ditta o al titolare dell’attività artigianale o commerciale, per le operazioni di cui alla motivazione indicata

per il rilascio del permesso.

2) permessi giornalieri per il tempo strettamente necessario.

Per quei casi in cui l'utenza abbia necessità di accedere saltuariamente nella ZTL, viene istituito un servizio di garitta in prossimità della Rampa Zara o in altra sede con orario, *di massima*, 7,30-12,30 e 16,00 –20,00 nei soli giorni feriali, (esclusi i giorni di mercato o fiera quando interessi le vie ricomprese nella ZTL.) Il permesso avrà carattere provvisorio e dovrà chiaramente indicare il luogo di destinazione del richiedente e le eventuali prescrizioni da osservarsi dal beneficiario. I permessi giornalieri avranno validità limitata e di massima non superiore a 60 minuti, salvo casi particolari di oggettiva necessità. (esempio: attività artigianali, edili)

I permessi potranno essere richiesti anche anticipatamente rispetto il giorno di utilizzo (es.: matrimoni, manifestazioni, ecc.) e gli stessi dovranno recare la voce: "Valido il giorno _____".

In attesa che venga riconosciuta la nuova residenza, l'interessato può ottenere un permesso provvisorio di validità non superiore a 60 giorni, non rinnovabile e previo pagamento dell'intera tariffa annuale ed esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di residenza in una delle zone di sosta previste nella presente ordinanza, tariffa in ogni caso non rimborsabile.

10- DEROGHE PER PERSONALE SANITARIO ("LISTA BIANCA B" TEMPORANEA).

Ai medici esercenti l'attività sanitaria è consentito, per effettuare visite domiciliari, sostare senza limitazioni di tempo nelle zone regolamentate a disco orario, negli spazi riservati ai residenti e nelle ZTL.

I predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza, una targa da rilasciarsi dall'Ordine e recante: il nominativo del medico, il numero dello stesso Ordine, il contrassegno dei medici e la scritta "medico in visita domiciliare". Inoltre il sanitario dovrà indicare la Via ed il numero civico dove presta la propria opera e l'ora di inizio della sosta. Con tale contrassegno è consentito l'accesso nelle zone vietate di cui al punto 2 della presente ordinanza.

I medici e pediatri di base possono ottenere il contrassegno valido nella specifica zona. Quelli con ambulatorio in zona "A" possono anche ottenere l'autorizzazione al transito per raggiungere l'ambulatorio e le zone di sosta a disco orario senza limitazione di tempo oppure le aree riservate ai residenti durante le ore nelle quali effettuano visite presso i propri ambulatori.

11- SANZIONI.

Qualora possibile saranno applicate le sanzioni principali ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, diversamente troveranno applicazione le sanzioni amministrative di seguito indicate con contestazione dell'illecito entro 90 giorni da quando il Comando P.M. ne viene a conoscenza :

- a) con decorrenza 01.06.1999 e con le modalità previste dalla Legge 689/1981, la sanzione amministrativa di € 25,00 (rif.delib.G.M.1676/1991) aumentata delle spese di notifica e di rimozione e custodia veicoli se avvenute, ai possessori o titolari di permesso o contrassegno (anche se quello speciale per invalidi) che non lo espongono o lo espongono in modo da risultare illeggibile e a coloro che pur se autorizzati, non indicano l'ora di arrivo quando previsto dalla presente ordinanza o sostano oltre il tempo consentito (sosta oltre la fascia oraria prevista nel contrassegno permanente o permesso provvisorio) o si rifiutano di esibire il permesso originale per verificarne l'autenticità o non osservino altre situazioni prese in esame dalla presente ordinanza allorchè i comportamenti difforni non siano espressamente sanzionati da specifiche norme di legge o da altre fonti di rango sovraordinato;
- b) ritiro immediato del contrassegno o del permesso provvisorio da parte dell'agente accertatore qualora lo stesso sia da ritenersi privo di efficacia perchè venuto meno alcuno dei presupposti che ne giustificarono il rilascio (es.: utente trasferito che abbia perso la residenza o il domicilio) o perchè sia stato contraffatto o arbitrariamente duplicato (sequestro in presenza di fatto reato).

PUNTO 12- NORME GENERALI E FINALI.

I contrassegni con validità annuale si intendono scaduti ad un anno dal loro rilascio e potranno essere rinnovati agli aventi diritto - se permangono i requisiti previsti - che dimostrino di aver pagato la tariffa in vigore e stabilita con atto di Giunta Municipale, entro il mese successivo a quello che ricomprende la data di scadenza.

L'efficacia dei contrassegni (permessi) è subordinata alla loro esposizione e pertanto gli stessi dovranno essere tenuti esposti, integralmente e ben visibili dal parabrezza, nella parte anteriore del veicolo autorizzato, sopra il cruscotto o attaccato al parabrezza, e la mancata esposizione o l'omessa indicazione dell'ora di arrivo, sarà sanzionata come previsto al precedente punto 11-.

Il contrassegno o permesso si considera decaduto (non è più valido) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o

soggettivi richiesti per averne diritto al rilascio e tale situazione non dà diritto ad alcun rimborso tariffario.

Nelle aree a pagamento la mancata esposizione del contrassegno o del permesso assoggetta il veicolo anche alle conseguenze tariffarie.

La circolazione di veicoli nella ZTL è soggetta a particolari sistemi di controllo (es.: varchi elettronici con apparecchiature omologate e autorizzate dal competente Ministero). Le tariffe, che potranno essere diverse a seconda del numero di permessi conseguibili, e le modalità di controllo della circolazione dei veicoli (transito e sosta), sono state stabilite con apposito atto della Giunta Municipale.

A richiesta degli agenti preposti al controllo, il contrassegno o il permesso di circolazione o sosta deve essere sempre e in ogni caso esibito per dar modo di verificarne l'autenticità ed il rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Il rifiuto di esibire il contrassegno o il permesso temporaneo sarà assoggettato alle medesime conseguenze previste al punto 11-.

I contrassegni o permessi potranno riportare fino ad un massimo di due targhe a meno che siano del tipo provvisorio o rilasciati a veicoli a servizio degli artigiani e commercianti che ugualmente potranno riportare una sola targa. In via eccezionale e su richiesta motivata, agli artigiani potranno essere rilasciati un numero di permessi superiore a cinque.

I veicoli a servizio dei portatori di handicap (disabili) che espongono lo speciale contrassegno ed i veicoli per i quali sia stato rilasciato il permesso senza targa per motivi istituzionali, (alberghi, ecc.), potranno accedere al Centro Storico attraverso i "varchi elettronici" comunicando in anticipo la targa dell'automobile utilizzata, segnalazione che dovrà essere effettuata al "Centro di controllo ZTL telematiche" della APM SpA (telefono n. 0733-2935214 e fax n. 0733-2935250) o della Polizia Municipale (telefono n. 0733-256346; fax n. 0733-256340).

Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare la targa in maniera anticipata rispetto all'ingresso nella ZTL la comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 48 ore successive all'accesso stesso.

Possono derogare a detta segnalazione, qualora siano anche conducenti, gli intestatari dello speciale contrassegno con scadenza quinquennale prevista dall'art.381 Reg. (188 CDS), previa richiesta all'ente gestore di inserimento gratuito, nella "lista bianca" temporanea, della targa del veicolo condotto. Ugualmente possono essere inserite, nella medesima lista, le targhe (max 2) dei veicoli degli accompagnatori dei soggetti intestatari dello speciale contrassegno - in corso di validità (non solo quinquennale) - che risiedano nell'ambito territoriale di questo Comune oppure che dimostrino di svolgere attività lavorativa in zona con accesso controllato elettronicamente.

I permessi temporanei di breve durata (non annuali) possono essere subordinati alla limitazione di transito sul solo Settore interessato (parte della ZTL da raggiungere con accesso dalla sola via Mozzi o da via D. Minzoni) e la targa dei veicoli autorizzati va inserita nella "LISTA BIANCA "C" PROVVISORIA (permessi orari, giornalieri o più giorni)

Confluiranno nella "LISTA BIANCA" - permanente, temporanea e provvisoria - le targhe dei veicoli autorizzati o autorizzabili al solo transito o al transito e sosta nella Zona Traffico Limitato con accesso controllato elettronicamente, mentre saranno cancellate di diritto d'Ufficio da detta lista "lista bianca", per tacita decadenza dell'autorizzazione, le targhe dei veicoli quando sia venuto meno uno dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione. L'accesso irregolare in ZTL originerà l'avvio automatico del previsto procedimento sanzionatorio.

L'inserimento e/o cancellazione delle targhe in "Lista Bianca" sarà effettuato dalla Soc. A.P.M. Spa e dal personale appositamente delegato del Comando della Polizia Municipale.

In tutti quei casi non specificatamente previsti ovvero per deroghe non contemplate dovrà essere richiesto il parere di rilascio al Comando della Polizia Municipale.

I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e del personale del Comando Polizia Municipale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Macerata, lì 05 Ottobre 2007

IL DIRIGENTE
Negromonti Tini dott. Oreste

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RESIDENZA DEI SOGGETTI INDIVIDUATI AL PUNTO 3- E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

ZONA A: Vie e Piazze esistenti entro le mura.

ZONA B:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA B** sono le seguenti:

p.za Garibaldi, Cavour, Colli di Montalto, XXIV Maggio, IV Novembre, p.za Vittoria, Corridoni, Morbiducci, Cadorna, p.za Pizzarello, E.Filiberto, Pallotta, D.Rossi, Giardini Diaz, Valentini, Cioci da via Valentini fino al civico n.2 (tratto antistante il Monumento alla Resistenza), Trento, Mugnoz.

ZONA C:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA C** sono le seguenti:

Roma da p.za Vittoria fino alla sede dell'A.C.I., E.Ricci dall'opposto il civico n.113 fino a via Roma, M.Libertà da p.za della Vittoria a via O.Calabresi, Carradori dalla scalinata per E.Ricci fino a V.le M.Libertà.

ZONA D:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA D** sono le seguenti: Trieste, N.Sauro, Cairoli, Pozzo del Mercato, Orfanelli, Carducci, Merelli, Ariani, Marchetti da via Ariani a via Maestri del Lavoro, Cucchiari, Niccolai, De Amicis, Diomede Pantaleoni, V.le Leopardi, Nana, Moie, Pannelli.

ZONA E:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA E** sono le seguenti: Vecchio, Mulucci, S.Giuliano, Fonte Maggiore da S.Giuliano a S.Michele, S.Michele, Vicoli I e II, Accaramboni, Panati, Guidi, Bianchini, Maffeo Pantaleoni e traversa omonima (mulino), Pace da da via Zorli a S.Giuliano, Zorli (1° tratto a scendere fino alla sede del C. di Circoscrizione).

ZONA F:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA F** sono le seguenti: Pancalducci dal Civico Cimitero a C.so Cairoli, Severini, Aleandri, B.Gigli, Cincinelli da B.Gigli fino al ponte della ferrovia).

ZONA G:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA G** sono le seguenti: Rosetani e S.Francesco.

ZONA H:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA H** sono le seguenti: S.Lucia, S.Chiera, S.Caterina e S.Aurelia.

ZONA I:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA I** sono le seguenti: D.Bosco da via Dante a p.za XXV Aprile, p.za XXV Aprile, Pergolesi, Rossini, Verdi, Spontini, Pianesi, Marchetti da via Maestri del Lavoro a via Verdi, Marche da p.za XXV Aprile fino al ponte della ferrovia.

ZONA L:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA L** sono le seguenti: Dante, Foscolo, Alfieri, A. Caro, Filelfo, Pascoli, Pesaro, Waiden, Ancona, Ascoli Piceno, via Ciccolini, v.le D.Bosco da via Piave a via Dante, Manzoni solamente per lo stabile distinto col civico n.1.

ZONA M

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA M** sono le seguenti: Piave, Isonzo, 226° Regg.Fanteria, Mameli a scendere fino a via Valerio, S.Pellico, C.F.Ferrucci, Mercantini, Manzoni (escluso lo stabile col civico n.1), Ercolani, Valerio, Barilatti, Capuzi, Batà, p.za Marconi e relative rampe di collegamento ai viali della Circonvallazione, v.le D.Bosco da v.le Trieste a via Piave.

ZONA N:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA N** sono le seguenti: Cioci dal civico n.2 fino a via Robusti, Robusti, Gasparrini, Di Pietro, Crivelli, Nuzi, Mancini, Nobili.

ZONA O:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA O** sono le seguenti: Roma dalla sede

dell'A.C.I. fino inters. con Spalato, Spalato a salire fino E.Ricci, Spadoni, E.ricci da via Spalato fino opposto civico 113.

ZONA P:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA P** sono le seguenti: Roma da via Spalato fino al p.le Velardi, Lori, Manciole, P.le S.Francesco, Antolisei, Gasparri, Silone, C:da Fabriano, G.da Majano-parte bassa.

ZONA Q:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA Q** sono le seguenti: Mazenta, Morelli, Valadier, G.da Majano-parte alta.

ZONA R:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA R** sono le seguenti: Raffaello Sanzio, Spalato a scendere fino a via E.Ricci, Tibaldi, Rosati, Vanvitelli, Resse, Carradori da via Spalato fino a alle scalinate per E.Ricci/Esposito.

ZONA S:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA S** sono le seguenti: Martiri della Libertà da via O.Calabresi a P.za Indipendenza, V.lo S.Croce, S.Vicino, V.le Indipendenza da p.za Indipendenza a via Sforza, Sforza, Giuliozzi e traversa omonima, Via del Piccinino, Palmarini, Micozzi Ferri, O.Calabresi, Esposito.

ZONA T:

LE VIE DI RESIDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO **ZONA T** sono le seguenti: Valenti da p.za Vittoria fino all'Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, Velini da via Trento fino intersezione con p.le antistadio H.Recina (accesso a monte), Panfilo, Due Fonti a scendere fino altezza deposito ENEL.